

Città di

SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUOTA
DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con delibera di
C.C. n. 13 del 27/03/2007



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il Regolamento individua le modalità generali di gestione del tributo indicato al comma 1 del presente articolo, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Costituiscono limiti alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, la individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, demandati alla Legge.
4. Il Regolamento è adeguato, altresì, ai principi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 212/2000.
5. Il Regolamento garantisce il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità amministrativa e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. per tributo si intende la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di competenza del Comune, come individuata dal D.Lgs. 360/1998
 - b. per contribuente si intende il soggetto passivo del tributo, come individuato dalla Legge;
 - c. per Comune si intende il Comune di San Salvatore Monferrato, soggetto attivo del tributo;
 - d. per funzionario responsabile si intende il soggetto cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

ARTICOLO 3. ALIQUOTA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, l'aliquota del tributo è determinata nella misura dello 0,6 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, il Consiglio Comunale è competente a disporre la variazione dell'aliquota, mediante variazione del presente Regolamento.
3. il Consiglio Comunale è altresì competente all'individuazione ed alla determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salva diversa disposizione di Legge.

ARTICOLO 4. ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione del tributo i soggetti aventi il requisito reddituale inferiore o **pari a EURO 7.000,00**

TITOLO II GESTIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 5. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione del tributo, la Giunta Comunale designa un dipendente comunale, quale Funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di mancata designazione, il Funzionario responsabile coincide con il Responsabile del Servizio Finanziario Economico Tributario.
3. In caso di designazione, quale Funzionario responsabile, di soggetto diverso dal Responsabile del Servizio Finanziario Economico Tributario, la scelta avviene sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio posseduti.
4. Con le stesse modalità della designazione del Funzionario responsabile sono individuati i soggetti sostituiti in caso di assenza.
5. Al Funzionario responsabile sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
6. Il Funzionario responsabile provvede all'integralità delle attività, organizzative e gestionali, inerenti il tributo, in particolare:
 - a. esercita ogni attività necessaria all'acquisizione delle risorse relative al tributo;
 - b. cura la comunicazione al Servizio Finanziario della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 267/2000;
 - c. sottoscrive le comunicazioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, relativi al tributo, di valenza interna

- ed esterna;
- d. appone il visto di esecutività sui ruoli;
- e. dispone i rimborsi.

ARTICOLO 6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile, provvede all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione del tributo in base alle comunicazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 D.Lgs. 360/1998.
2. Ai fini dell'accertamento del tributo si applica l'art. 44 D.P.R. 600/1973.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 44 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'accertamento del tributo, il Comune, in applicazione dell'art. 1 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, può fornire all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie, previa adozione di appositi protocolli di intesa.
4. L'attività di liquidazione nonché quella di accertamento di ufficio e rettifica, per la parte eventualmente in capo al Comune, è svolta dal Comune nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, il Comune può, in ogni caso, invitare il contribuente a fornire chiarimenti, a produrre documentazione, a fornire risposte a questionari, nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto del Contribuente.

ARTICOLO 7. POTERI ISPETTIVI

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 6, il Funzionario responsabile si avvale di tutti i poteri attribuiti dalla normativa vigente.
2. Il Funzionario responsabile provvede al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione dei cespiti del tributo soggetti a recupero, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 8. RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti con il contribuente devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune fornisce tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del contribuente.

ARTICOLO 9. INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto, al Comune, circostanziata e specifica istanza d'interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Il Comune è tenuto a rispondere nel termine di giorni 120 dalla ricezione dell'istanza di interpello.
3. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi tributari in capo al contribuente, tenuto ad adempiere entro i termini previsti dalla Legge.
4. La mancata risposta del Comune entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo equivale ad assenso del Comune nei confronti dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.
5. Nel caso di assenso del Comune nei confronti dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente, ma limitatamente alla fattispecie oggetto dell'istanza, il Comune non potrà emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.
6. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità alla risposta fornita dal Comune è nullo.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 10. MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 11. DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per debiti relativi al tributo, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.
2. La dilazione e la rateizzazione sono concesse dal Funzionario responsabile, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato.
3. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.
4. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza, si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 12. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Si opera rimando alle disposizioni di Legge.

ARTICOLO 13. SANZIONI E INTERESSI

1. Si opera rimando alle disposizioni di Legge.

ARTICOLO 14. RIMBORSI

1. Il rimborso di somme, a titolo del tributo, versate dal contribuente ma non dovute è disposto dal Comune, in persona del Responsabile della gestione dell'entrata, su istanza del contribuente.
2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo avviene, altresì, d'ufficio, e fino allo scadere del termine di cui al comma 3 del presente articolo, qualora l'indebito versamento sia stato riscontrato dal Comune.
3. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla normativa vigente relativa al tributo.
4. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente al Comune l'attivazione del procedimento.
5. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

ARTICOLO 15. IMPORTI DI MODICA ENTITÀ.

1. Il contribuente è tenuto al versamento, quale che sia l'ammontare dell'importo.
2. L'importo, di modica entità, fino al quale il Comune non provvede ad effettuare il rimborso, è determinato in EURO 2,50.
3. L'importo, di modica entità, fino al quale il Comune non provvede ad effettuare il recupero, è determinato in EURO 2,50.

ARTICOLO 16. CONTENZIOSO

1. Si opera rimando alle disposizioni di Legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo la normativa vigente, e dispiega efficacia in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 18. RINVIO DINAMICO

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative comporta l'abrogazione automatica delle disposizioni del presente Regolamento divenute incompatibili con le disposizioni legislative, senza necessità di espressa modifica del Regolamento.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative comporta la sostituzione delle medesime alle disposizioni del presente Regolamento corrispondenti, senza necessità di espressa modifica del Regolamento.